

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 4 del 17/02/2000 - rif.**

Determinazione n. 4 del 17/02/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

Le disposizioni di cui all'art.21, commi 5, 6, 7 e 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m., nella parte in cui disciplinano le modalità di composizione nonché le situazioni di incompatibilità dei componenti delle Commissioni giudicatrici di appalto di lavori o di concessione di lavori pubblici, sono di immediata applicabilità, non essendo previsto alcun rinvio a disposizioni del regolamento, richiamate, invece, dal comma 4 dello stesso articolo, esclusivamente con riferimento alla determinazione delle modalità di valutazione delle offerte da parte della nominata commissione giudicatrice.L'elencazione delle categorie, fra gli appartenenti delle quali sono scelti i commissari, indicate nell'art.21, co.6, della legge quadro, è tassativa.

Determinazione n. 4 del 17/02/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

L'art. 19, co.3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., laddove sancisce il divieto di affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, trova applicazione anche con riferimento alla sola attività di progettazione di lavori pubblici di cui all'art. 17 della stessa legge quadro.